



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

DETERMINAZIONE

Oggetto: Procedura per l'autorizzazione in deroga all'uso di talune categorie di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di uccelli necrofagi in stazioni di alimentazione (carnai aziendali) di cui al punto 1.2 dell'art. 14 dell'Allegato 1 alla Determinazione del Servizio Prevenzione della DG Sanità n. 464 del 16/05/2013. Aggiornamento Determinazione n. 1199 Prot. RAS n. 27062 del 19 ottobre 2016.

Il Direttore del Servizio

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna, approvato con Legge Costituzionale il 26 febbraio 1948, n. 3, e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai "Controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari", che abroga il Reg. (CE) 882/2004;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il Regolamento sui Sottoprodotti di Origine Animale;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 26 febbraio 2011, che reca disposizioni per l'applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- VISTO il Decreto Legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

- VISTA la nota DGISAN n. 29562-P del 10/07/2013, recante "Indicazioni operative per l'autorizzazione dei carnai ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011;
- VISTO l'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28/08/1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome e le Autonomie locali sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai Sottoprodotti di Origine Animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013), recepito nella Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione n. 464 del 16/05/2013 del Direttore del Servizio Prevenzione della Direzione Generale della Sanità;
- VISTO l'Allegato 1 alla suddetta Determinazione n. 464 del 16/05/2013 che, al punto 1.2 dell'art. 14, prevede che, relativamente ai criteri relativi all'attuazione delle deroghe previste dall'art. 16 del Regolamento 1069/2009, l'alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione, che comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 1, di cui all'art. 8 lettera b) punto ii) del Regolamento 1069/2009, secondo le prescrizioni di cui all'allegato VI, capo II del Regolamento 142/2011, deve essere registrata e soggetta ad ulteriore autorizzazione da parte della ASL competente per territorio;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 1497/17 del 30 aprile 2021, con il quale al Dott. Antonio Montisci sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso la Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTA la Determinazione n. 1178/Det/30 del 19/01/2016 che ha istituito all'interno del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare un gruppo di lavoro per la redazione del progetto sperimentale dell'alimentazione del grifone (*Gyps fulvus*) con la costituzione di carnai aziendali;
- VISTE la procedura e la modulistica, redatte e condivise dal gruppo di lavoro, che regolamentano le modalità di presentazione delle istanze di registrazione e di autorizzazione all'utilizzo in deroga di materiali di categoria 1 per l'alimentazione animale (*Gyps fulvus*), le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte delle ASL competenti per territorio, e che individuano le responsabilità ed i compiti dei richiedenti e delle autorità competenti, e inviate al Ministero della Salute con richiesta di un parere tecnico;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

- VISTO il parere tecnico, espresso dal Direttore Generale del Ministero della Salute con nota DGISAN n. 19699-P-12/05/2016, circa l'utilizzo dei sottoprodotti in carnai aziendali per l'alimentazione dell'avvoltoio grifone (*Gyps fulvus*), acquisito dal gruppo di lavoro con modifiche apportate nella procedura e negli allegati;
- VISTO il Progetto LIFE19/NAT/IT/000732 "LIFE SAFE for VULTURES", finanziato dal Programma LIFE dell'Unione Europea, che ha tra i suoi obiettivi l'ampliamento dell'areale di distribuzione del Grifone in Sardegna, Prot. RAS n. 2849 del 03/02/2022;
- VISTA la proposta di massima per l'alimentazione del Grifone all'esterno di stazioni di alimentazione, presentata dall'Università degli Studi di Sassari, proposta nell'ambito del Progetto "LIFE SAFE for VULTURES", Prot. RAS n. 2849 del 03/02/2022;
- VISTA la nota Prot. n. 23002 del 5 maggio 2021 con la quale l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, esprime parere favorevole all'adozione della proposta di massima per l'espansione e l'incremento della rete delle stazioni di alimentazione in Sardegna allo scopo di ampliare l'areale di distribuzione del Grifone (*Gyps Fulvus*) comprendente l'ampliamento dell'areale di alimentazione, l'incremento del numero dei carnai aziendali e l'attivazione di un nuovo carnaio allestito nel sud-est della Sardegna;
- VISTA la Determinazione n. 351 Prot. RAS n. 12419 del 24 maggio 2021 dell'Assessorato della difesa dell'ambiente avente ad oggetto "Area geografica di alimentazione del Grifone in Sardegna. Progetto di alimentazione del grifone all'esterno di stazioni di alimentazione. Integrazione Determinazione n. 422 Prot. n. 10330 del 13.05.2014" che amplia l'area geografica di alimentazione del grifone in Sardegna;
- RITENUTO pertanto di aggiornare la Determinazione n. 1199 Prot. RAS n. 27062 del 19 ottobre 2016 recante "Procedura per l'autorizzazione in deroga all'uso di talune categorie di Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) per l'alimentazione di uccelli necrofagi in stazioni di alimentazione (carnai aziendali) di cui al punto 1.2 dell'art. 14 dell'Allegato 1 alla Determinazione del Servizio Prevenzione della DG Sanità n. 464 del 16/05/2013" e l'Allegato A della succitata Determinazione, nonché la correlata modulistica, di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 da intendersi quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

DETERMINA

- ART. 1 Di aggiornare la Determinazione n. 1199 Prot. RAS n. 27062 del 19 ottobre 2016 recante "Procedura per l'autorizzazione in deroga all'uso di talune categorie di Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) per l'alimentazione di uccelli necrofagi in stazioni di alimentazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

(carnai aziendali) di cui al punto 1.2 dell'art. 14 dell'Allegato 1 alla Determinazione del Servizio Prevenzione della DG Sanità n. 464 del 16/05/2013" e l'Allegato A della succitata Determinazione, nonché la correlata modulistica, di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 da intendersi quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

ART. 2 Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

ART. 3 La presente Determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio

Dott. Antonio Montisci

(Documento firmato digitalmente)

